



Comune di Crema

Settore Personale e Organizzazione

**Determinazione n. 00034 del 23/01/2017
N. Prog. 43**

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 92 D.LGS 163/2006 E S.M. E I., PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE INTERNA ESEGUITE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 104/14 E RELATIVA AD OPERE DI RECUPERO E COMPLETAMENTO SPAZI PER SEZIONE MUSEALE - ARTE ORGANARIA

**IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione**

Premesso:

- **Che** con delibera di G.C. n. 2014/00356 del 03/11/2014 veniva approvato il progetto definitivo avente per oggetto "Recupero e completamento funzionale spazi per sezione museale – arte organaria;
- **Che** con determina dirigenziale n. **2014/13/00091 del 12/11/2014** era approvato il progetto esecutivo dei lavori di che si tratta, progetto interamente elaborato all'interno dell'UTC;
- **Che**, in conformità a quanto esplicitato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia con delibera n. 191/2015 PAR, il diritto al compenso derivi direttamente dal compimento della prestazione, senza che a tal fine possa essere opposta l'efficacia retroattiva della norma di riferimento;
- **Che** la Giunta ha approvato, con propria delibera n. 227 dello 02/05/2016 l'aggiornamento del regolamento per la disciplina delle attività di progettazione, espressamente specificando come le disposizioni in esso contenute dovessero applicarsi a far data dai termini della relativa delibera di adozione, assunta in data 29/06/2015, con salvezza degli incarichi formalmente affidati in data antecedente;

Richiamando il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia, atti n. 69/2016 PAR, per la parte in cui rinvia alla scelta discrezionale dell'ente la individuazione del regime applicabile in fase transitoria, vale a dire tra l'entrata in vigore della legge 212/2014 e la adozione del regolamento di competenza comunale;

Dato atto di come si renda, pertanto, necessario conciliare gli effetti di integrazione immediata di legge, per quanto applicabile, e le concrete aspettative di diritto, maturate in capo ai dipendenti in base al titolo ed ai termini dell'incarico ed alle prestazioni fornite;

Dato, nello specifico, atto di come si rendano immediatamente applicabili le seguenti disposizioni normative, senza che a tal fine si configuri un vulnus diretto delle aspettative medio tempore maturate dai progettisti interni all'U.T.C.:

1. le disposizioni in materia di accantonamento per la costituzione di un fondo per la innovazione, di cui all'articolo 93 del DL 90/14, comma 7;
2. Le disposizioni in materia di concorrenza, su base annua, del limite massimo del trattamento economico lordo percepito, anche se da più amministrazioni, di cui all'articolo 93 del DL 90/2014, comma 7 ter;

Richiamato il principio espresso con la deliberazione 24.03.2015 n.11 Sezione Autonomie, in base al quale la linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova regolamentazione della materia incentivante non sarebbe da ricercarsi nel momento in cui l'attività viene compiuta(...) e neppure nel momento in cui la prestazione resa viene remunerata, bensì nel momento in cui l'opera o il lavoro sono approvati ed inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio di riferimento;

Dato, pertanto atto di come le liquidazioni finali e a saldo di cui al presente provvedimento, e per un importo pari all' 100% (50% per progettazione – successivamente all'approvazione del progetto esecutivo- e del 30% + 20% trascorso un anno dall'avvenuta approvazione del C.R.E.) dell'intero compenso spettante a titolo di incentivazione, in base al testo di incarico, non appaiano confliggenti con i principi di efficacia della norma e sul criterio della razione temporis;

Considerato, infatti come una riduzione, in questa fase, della quota spettante per le attività comunque prestate ed in base ad un titolo giuridico compiuto (l'atto con il quale l'amministrazione, in sede di piano annuale delle opere pubbliche ha commesso la progettazione all'interno, alle condizioni regolamentari all'epoca vigenti) potrebbe configurare un ingiusto pregiudizio per i dipendenti, a seguito e per effetto di una non prevista, né generalmente ammessa, efficacia retroattiva della norma, anche regolamentare;

Che pertanto si ritiene di poter procedere alla liquidazione degli importi a saldo delle somme inizialmente stanziati a tale titolo, ed in base alla previgente disciplina, per la parte in cui prevedeva il calcolo della percentuale da considerare ai fini della remunerazione nel massimo del 2 per cento del montante di progetto a base di appalto;

Richiamato l'articolo 9 del regolamento da ultimo approvato con deliberazione del 26/04/2006, per la parte in cui specifica le fasi di liquidazione dell'incentivo, così come appresso: " *la liquidazione dell'incentivo verrà disposta all'atto della approvazione del progetto esecutivo nella misura del 50% dell'importo massimo previsto per le singole fasi progettuali, mentre la quota residua del 30% sarà liquidata all'approvazione dello stato finale dell'opera. Il residuo 20% sarà liquidabile dopo un anno dalla data del collaudo (...)* ;

Richiamata, quale parte integrante della presente disposizione dirigenziale la relazione tecnica resa, nel merito, da parte del dirigente ing. Federico Galli;

Considerato inoltre

- **Che** la progettazione e la direzione lavori dell'opera in oggetto è stata integralmente resa all'interno dell'UTC;
- **Che** l'ammontare finale del progetto esecutivo, per la parte rilevante ai fini del computo della percentuale di incentivo, ammonta ad euro **145.000,00** (importo a base di appalto);
- **Che** alla data odierna non risultano adottati precedenti atti di liquidazione parziale delle competenze di progettazione, secondo le scadenze previste all'articolo 9 del richiamato regolamento;
- **Che**, anche in base a quanto attestato con relazione a firma del dirigente del settore Progettazioni e grandi opere, ing. Federico Galli, le somme maturate e liquidabili, al

progettista e direttore lavori interno e collaboratori del RUP ammontano ad un totale complessivo di euro **1.856,00** specificati così come nell'allegato schema;

Dato atto come in sede di ripartizione non sia stata calcolata la quota spettante al dirigente, in qualità di RUP, per espressa rinuncia da parte del dirigente medesimo, anche in considerazione delle incertezze normative in materia di omnicomprensività delle prestazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della legge 114/14, e come pertanto il corrispondente importo venga calcolato in montante rispetto agli altri tecnici;

Dato atto come in sede di approvazione del programma opere pubbliche del triennio di riferimento, veniva computata a e stanziata a margine dell'importo presuntivo lordo di spesa, anche la quota destinata alla progettazione interna;

Dato atto come con determina dirigenziale **2015/50/00112 del 15/10/2015** sia stato costituito il fondo di cui all'allora vigente articolo 92 del Dlgs 163/06, per il finanziamento degli incentivi di progettazione;

Dato atto di come con il presente provvedimento debba intendersi stralciata dal fondo, per come costituito, e successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (29/06/2015), la quota pari al 20% dell'intero importo di progettazione per le finalità di cui all'articolo 93 del DI 90/14, comma 7;

Rilevato che le somme attribuite dal dirigente a ciascun dipendente, come indicate nell'allegato istruttorio, ricalcolate al netto degli oneri a carico dell'ente, rientrano nel limite individuale annuo definito dall'art. 93, comma 7-ter, del Dlgs 163/2006 *"Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo"*, per quanto risulta agli atti d'ufficio riguardo anche ad eventuali incarichi svolti presso altre amministrazioni pubbliche;

Dato atto di come, ai fini della applicazione temporale della norma in fase transitoria, la Sezione Autonomie abbia, con proprio atto n.11/2015, indicato come l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento di trattamento economico complessivo lordo annuo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico -professionali **espletate** dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n.90;

Atteso come la retribuzione dei dipendenti presa a riferimento, ai fini della determinazione del limite individuale, sia quella relativa al *"periodo di maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione"*, non rilevando, in tal senso, la fase di pagamento, ed il trattamento economico complessivo sia inteso con il *"trattamento fondamentale (tabellare, tredicesima, indennità di comparto) e il trattamento accessorio, di qualunque natura, fissa e variabile (escluso quello derivante da altri incentivi di progettazione"* come indicato dalla Corte dei Conti Puglia nella deliberazione n. 114/PAR/2014 del 28.05.2014, confermato dalla Corte dei Conti Lombardia nel parere 191/2015/PAR del 21.4.2015;

Ritenuto pertanto, di poter disporre la liquidazione degli importi di incentivo come disciplinato dal Regolamento comunale vigente all'atto dell'incarico, e per quanto applicabile, per come in allegato calcolati ed assegnati, comprensivi:

- della quota spettante all'ing. **Federico Galli** e pari, quest'ultima, ad euro **- 0,00** relativa alle competenze di R.U.P;
- della quota spettante all'arch. **Filippo Zorloni** e pari, quest'ultima, ad euro **1.624,00** relativa alle competenze di Progettista, Direttore Lavori e C.R.E e collaborazione al RUP;
- della quota spettante all'ing. **Marco Bombelli** e pari, quest'ultima, ad euro **232,00** relativa alla collaborazione al RUP;

Considerato che gli incentivi assegnati dal dirigente siano quantificati al lordo degli oneri a carico dell'Ente, compresa l'Irap, e che quindi, ai fini della liquidazione, gli stessi debbano essere scorporati;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 "Proroga e definizione di termini" con il quale, tra l'altro, viene autorizzata la proroga al 31.03.2017 dei bilanci degli Enti Locali;

Considerato che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all'art. 163 comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2017 sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12.04.2016, per quanto riguarda la componente dell'anno 2017;

VISTO l'art 107 del DLGS 19/8/2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

- a. di prendere atto di quanto indicato in premessa, riconoscendo al personale indicato le somme relative agli incentivi, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente;
- b. di imputare la spesa complessiva di **€ 1.856,00** al lordo di ogni contributo previdenziale ed assistenziale, al cap. . 602/80 - RISORSE UMANE - RIPARTO AI DIPENDENTI FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ALL'ENTE - LEGGE 109/94 ART 18 - FIN EEVV, CAP ENTRATA 2231/2 - Cod 118 - 1.11.1 - PDC 1.1.1.1.4
- c. di riconoscere che, in fase di pagamento, verranno effettuati i calcoli ed i versamenti relativi all'Irap e all'Inail che, essendo contemplati in altre voci di bilancio, dovranno necessariamente essere regolati con successive operazioni di giroconto, da effettuare in sede di Rendiconto di gestione;
- d. di demandare al Servizio Personale l'effettiva liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti mediante la prima busta paga utile, previa verifica della ricorrenza del limite indicato e pari alla maggiorazione del 50 per cento del trattamento retributivo annuo lordo spettante al dipendente interessato dalla liquidazione incentivante;

di DICHIARARE che l'eseguibilità del presente atto sarà entro il 31.12.2017

23/01/2017

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo